



# **COMUNE DI PONZANO VENETO**

## **PROVINCIA DI TREVISO**

### **REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO**

*Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.    del*

## **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1 – Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della generale potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 6-ter del Decreto Legge 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni in Legge 1° dicembre 2016, n. 225, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata**

1 – Sono ammesse alla definizione agevolata tutte le entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune, ovvero dal concessionario incaricato della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

## **Art. 3 – Le voci soggette a definizione agevolata**

1 – Relativamente alle entrate di cui all'articolo 2, ad eccezione di quelle relative alle violazioni al codice della strada, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e versando le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento e le spese per eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2 – Per le sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la definizione agevolata permette di estinguere il debito non versando gli interessi, inclusi quelli di mora e quelli previsti dall'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Art. 4 – La rateazione dei pagamenti**

1 – Il versamento potrà essere effettuato con versamento unico entro il 31 luglio 2017 o con un massimo di quattro rate di pari importo le cui scadenze saranno le seguenti:

- 1° rata: 31 luglio 2017
- 2° rata: 30 novembre 2017
- 3° rata: 30 aprile 2018
- 4° rata: 30 settembre 2018.

2 – In caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi legali.

## **Art. 5 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1 – Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso l'Ufficio Protocollo del Comune o al Concessionario incaricato della riscossione entro la data del 31 maggio 2017.

2 – L'istanza può essere presentata anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso ai fini della scadenza si considera la data di consegna all'ufficio postale. La presentazione può avvenire anche mediante posta elettronica certificata.

## **Art. 6 – Modulistica**

1 – L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso.

Il modulo dovrà contenere:

- generalità del debitore (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale o partita Iva, data e luogo di nascita o di costituzione, indirizzo di residenza o sede legale, indirizzo pec e recapito telefonico)
- natura del debito (ICI, IMU, Violazioni Codice della Strada, etc)
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno d'imposta
- la data, il numero di protocollo e la data di notifica per ciascuna delle ingiunzioni fiscali per la quale si chiede la definizione agevolata
- il numero di rate con il quale il debitore intende effettuare il pagamento, in considerazione di quanto previsto all'art. 4 del presente regolamento
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa e l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi, a non attivarne di nuovi e ad accettare la rinuncia con compensazione delle spese di lite.

## **Art. 7 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1 – L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzioni di pagamento, anche sulla base di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario della riscossione. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle

somme da versare non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni e interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2 – A seguito della presentazione dell'istanza di adesione alla definizione agevolata sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva all'approvazione del presente regolamento.

#### **Art. 8 – Adempimenti del Comune o del concessionario**

1 – Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 5, il Comune o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 giugno 2017, invia la comunicazione di accoglimento o di rigetto dell'istanza di adesione. Nel caso di accoglimento, nella relativa comunicazione saranno indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute
- il piano di rateizzazione (numero rate, importo e scadenza di ciascuna rata)
- le modalità di pagamento

#### **Art. 9 – Mancato pagamento**

1 – In caso di mancato, parziale o tardivo pagamento dell'unica rata, oppure di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Art. 10 – Disposizioni finali**

1 – Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato nella G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016, n. 53.